

Legge regionale 18 luglio 1977 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

Art. 1

Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

<<Le opere di riparazione possono comprendere:

- a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
- b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.